

## TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2017 — Aurora / UCVV — SESVanderhave (M 02205)**

(Causa T-140/15) <sup>(1)</sup>

**[«Ritrovati vegetali — Procedimento di dichiarazione di nullità — Varietà di barbabietola da zucchero M 02205 — Articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2100/94 — Articolo 7 del regolamento n. 2100/94 — Distinguibilità della varietà candidata — Esame tecnico — Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso — Obbligo di analizzare con sollecitudine e imparzialità tutti gli elementi rilevanti del caso di specie — Potere di riforma»]**

(2018/C 013/20)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

**Ricorrente:** Aurora Srl (Finale Emilia, Italia) (rappresentanti: inizialmente L.-B. Buchman, successivamente L.-B. Buchman, R. Crespi e M. Razou, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, successivamente F. Mattina e M. Ekvad e infine F. Mattina, M. Ekvad e A. Weitz, in qualità di agenti)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UCVV, interveniente dinanzi al Tribunale:** SESVanderhave NV (Tirlemont, Belgio) (rappresentanti: inizialmente K. Neefs e P. de Jong, successivamente P. de Jong, avvocati)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 26 novembre 2014 (procedimento A 010/2013), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Aurora e la SESVanderhave.

### Dispositivo

- 1) La decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) del 26 novembre 2014 (causa A 010/2013) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'UCVV si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall'Aurora Srl.
- 4) La SESVanderhave NV si farà carico delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 190 dell'8.6.2015.

---

**Sentenza del Tribunale del 20 novembre 2017 — Petrov e a. / Parlamento**

(Causa T-452/15) <sup>(1)</sup>

**(«Membro del Parlamento europeo — Divieto di accesso agli edifici del Parlamento — Cittadino di uno Stato terzo — Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali — Discriminazione fondata sulle origini etniche — Discriminazione in base alla nazionalità — Ricevibilità di un motivo — Discriminazione fondata sulle opinioni politiche — Parità di trattamento — Sviamento di potere»)**

(2018/C 013/21)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

**Ricorrenti:** Andrei Petrov (San Pietroburgo, Russia), Fedor Biryukov, (Mosca, Russia) e Alexander Sotnichenko (San Pietroburgo) (rappresentante: P. Richter, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e M. Windisch, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE, volta all'annullamento della decisione del Parlamento del 16 giugno 2015, che nega ai ricorrenti l'accesso ai suoi locali.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I sigg. Andrei Petrov, Fedor Biryukov e Alexander Sotnichenko sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 363 del 3.11.2015.

---

### Sentenza del Tribunale del 20 novembre 2017 — Voigt / Parlamento

(Causa T-618/15) <sup>(1)</sup>

**(«Membro del Parlamento europeo — Rifiuto di messa a disposizione dei locali del Parlamento — Cittadino di uno Stato terzo — Divieto di accesso agli edifici del Parlamento — Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali — Discriminazione fondata sulle origini etniche — Discriminazione in base alla nazionalità — Ricevibilità di un motivo — Discriminazione fondata sulle opinioni politiche»)**

(2018/C 013/22)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Udo Voigt (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Richter, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, S. Seyr e M. Windisch, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE, volta all'annullamento, da una parte, della decisione del Parlamento del 9 giugno 2015 che nega la messa a disposizione del ricorrente di una sala per accogliervi una conferenza stampa il 16 giugno 2015 e, d'altra parte, della decisione del Parlamento del 16 giugno 2015 che nega a taluni cittadini russi l'accesso ai suoi locali

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Udo Voigt è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo, ivi comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla Corte.

---

<sup>(1)</sup> GU C 106 del 21.3.2016.